FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2025-1145 QPC del 2 luglio 2025, *Association École Mathias Grünewald et autre* [Autorizzazione preventiva dell'amministrazione per il reclutamento dei maestri nelle scuole private in Alsazia-Mosella]

04/07/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha integralmente accolto una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Oggetto della *question prioritaire* erano l'art. 1 della legge del *Reich* tedesco (*loi d'Empire*) del 2 febbraio 1873 e gli artt. 9 e 10 dell'ordinanza del Cancelliere (del *Reich*) del 10 luglio 1873. Queste disposizioni prevedevano che per l'assunzione dei maestri di scuola fosse necessaria un'autorizzazione dello Stato. Alla richiesta di autorizzazione avrebbero dovuto essere allegati documenti che attestassero l'età e la buona condotta della persona interessata. Secondo le associazioni ricorrenti nel giudizio *a quo*, tali disposizioni, che non limitavano né definivano i criteri di cui avrebbe dovuto tenere conto l'amministrazione, avrebbero privato di garanzie la libertà d'insegnamento, principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che la libertà d'insegnamento costituisce un principio fondamentale riconosciuto dalle leggi della Repubblica e riaffermato nel preambolo alla Costituzione del 1946. Il legislatore può modificare o abrogare le disposizioni vigenti, purché non risultino vanificate le garanzie legali delle esigenze di carattere costituzionale. A questo riguardo, l'art. L. 481-1 del Codice dell'istruzione prevede che in Alsazia e nel Dipartimento della Mosella l'insegnamento scolastico continui a essere disciplinato dal diritto locale.

Le disposizioni contestate sono suscettibili di compromettere il libero funzionamento delle scuole private in Alsazia e Mosella. I controlli amministrativi sul reclutamento degli insegnanti della scuola primaria possono essere ritenuti funzionali al perseguimento dell'ordine pubblico e alla tutela dell'interesse superiore del fanciullo. Tuttavia, i generici riferimenti all'età e alla buona condotta, contenuti nell'ordinanza del Cancelliere del 1873, appaiono inidonei a perimetrare la discrezionalità dell'amministrazione. Ne discende l'incostituzionalità delle disposizioni contestate.

Sul piano degli effetti temporali, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato il principio fondamentale, riconosciuto dalle leggi della Repubblica, in materia di disposizioni particolari applicabili in Alsazia e nel Dipartimento della Mosella: salvo il caso dell'abrogazione o dell'armonizzazione col diritto comune, tali disposizioni possono essere adottate soltanto nella misura in cui le differenze di trattamento non aumentino e il loro ambito di applicazione non venga ampliato. Nel caso di specie, un'abrogazione immediata avrebbe per effetto la soppressione di qualsiasi forma di controllo sul reclutamento dei maestri di scuola, con conseguenze manifestamente eccessive. Il *Conseil*

constitutionnel, perciò, ha stabilito che l'effetto abrogativo non possa prodursi prima del 1° luglio 2026. Inoltre, le misure adottate prima di quella data non potranno essere contestate invocando il dispositivo della decisione n. 2025-1145 QPC.

***

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne